SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 886)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(FORLANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° SETTEMBRE 1977

Modifica delle disposizioni transitorie per il conferimento del grado di consigliere di Ambasciata

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ha parzialmente modificato le norme relative ai requisiti di promovibilità al grado di consigliere di Ambasciata, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, stabilendo, tra l'altro, che il periodo minimo di permanenza nel grado di consigliere di Legazione dovesse avere la durata di cinque anni.

Precedentemente tale periodo minimo era di due anni per i funzionari in servizio al 31 dicembre 1970 (articolo 47, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077) e di tre per quelli entrati in carriera successivamente (ottavo comma dello stesso articolo).

Nel portare a cinque anni il requisito di permanenza nel grado, il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, numero 748, stabiliva anche un regime transitorio: per i funzionari già nel grado di consigliere di Legazione al 12 dicembre 1972 (data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica stesso) la permanenza nel grado era fissata in tre anni.

Di fatto quindi il decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 comportava per i funzionari che erano già consiglieri di Legazione un aumento della permanenza minima nel grado da due a tre anni, per quelli che non erano ancora consiglieri di Legazione ma che erano entrati in carriera prima del 31 dicembre 1970 un aumento da due a cinque anni, per quelli infine entrati in carriera nel 1971 e nel 1972 un aumento da tre a cinque anni.

A parte il grave pregiudizio arrecato alle aspettative di tutti i funzionari in questione, basate sulla legislazione preesistente, questa norma transitoria comporta inconvenien-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ti obiettivi per l'Amministrazione dato che — come si illustra più oltre in dettaglio — il passaggio, senza un opportuno raccordo, dal requisito di tre anni, richiesto ad un gruppo di funzionari, a quello di cinque, richiesto a tutti gli altri che li seguono immediatamente nel ruolo, crea una situazione di privilegio che comporta gravi anomalie nel normale scorrimento della carriera.

Il presente disegno di legge mira ad eliminare questi inconvenienti individuando una categoria di funzionari cui applicare un regime transitorio intermedio tra quello del requisito di tre anni e quello del requisito di cinque anni: si propone infatti di fissare in quattro anni il requisito di permanenza nel grado per i funzionari che erano già in servizio al momento dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ciò che vale anche a ridurre il danno subito nelle loro aspettative.

Le anomalie nel normale scorrimento della carriera derivanti dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, appaiono evidenti se si tiene conto che per effetto della predetta disposizione transitoria sono stati scrutinabili per i posti disponibili al 30 giugno 1975, al 31 dicembre 1975, al 30 giugno 1976, al 31 dicembre 1976 ed al 30 giugno 1977, i consiglieri di Legazione presenti nel ruolo con anzianità nel grado non posteriore al 1° maggio 1972, mentre sono rimasti esclusi dagli scrutini i consiglieri di Legazione acceduti al grado con il concorso del 1° maggio 1973 e che la stessa situazione si ripeterà anche nel prossimo scrutinio per i posti disponibili al 31 dicembre 1977: la composizione del gruppo dei promovibili al grado di consigliere di Ambasciata è infatti rimasta e rimarrà invariata per ben sei promozioni, dato che i consiglieri di Legazione che hanno conseguito il grado il 1° maggio 1973 sono scrutinabili per la prima volta solo per il conferimento delle promozioni in data 30 giugno 1978.

Sulla dinamica dello scorrimento incide inoltre, in senso negativo per l'interesse oggettivo della pubblica amministrazione, una ulteriore circostanza, non prevista dal legislatore, ma che aggrava notevolmente l'effetto di sperequazione dovuto al passaggio — senza adeguati espedienti di raccordo — dal regime giuridico dei tre anni di permanenza minima nel grado inferiore a quello di cinque anni di permanenza. Per ragioni di natura anagrafica i collocamenti a riposo (nel grado di consigliere di ambasciata e superiori) sono molto più numerosi nel corso del 1976 e 1977 che non nel 1978 e negli anni successivi; sicchè, per l'effetto combinato delle due situazioni illustrate (una di fatto e una giuridica) il normale rapporto tra posti disponibili e funzionari promovibili viene ad essere ulteriormente alterato, a beneficio dei funzionari cui si applica la norma transitoria in questione e a scapito di quelli cui non si applica; con un danno certo ed evidente per il corretto funzionamento del meccanismo di selezione.

In concreto: per le promozioni da effettuarsi sulle disponibilità del secondo semestre del 1976 e su quelle del 1977 è da prevedersi un contingente complessivo di circa 30 posti a fronte dei 46 funzionari promovibili oggi esistenti, i quali tutti sono già stati scrutinati nelle ultime promozioni e continueranno a non subire alcuna concorrenza dai funzionari più giovani fino al 30 giugno 1978; per le due promozioni del 1978 i posti disponibili saranno verosimilmente non più di una quindicina a fronte dei 30 consiglieri di legazione con anzianità 1° maggio 1973, aumentati dei 16-19 funzionari non prescelti nel 1977, cioè a fronte di un totale di 46-49 promovibili. Nell'anno successivo è probabile che i posti disponibili siano una ventina, ma i promovibili raggiungeranno almeno il numero di 59 (i 28 consiglieri di Legazione con anzianità 1° maggio 1974 più un minimo di 31 non prescelti nel 1978). Analogamente si calcola che negli anni successivi il rapporto posti disponibili-funzionari promovibili sarà via via sempre più sfavorevole.

È evidente che in questa situazione i 46 funzionari attualmente promovibili, per due anni non « incalzati » da nuovi concorrenti, sono particolarmente privilegiati; ed è anche evidente che corrispettivo di questo privilegio è una situazione sfavorevole istituita

a danno di altri funzionari, senza che in tutto questo possa ravvisarsi un vantaggio per la pubblica amministrazione, il cui interesse va anzi nel senso contrario, nel senso cioè che la selezione per ciascun grado avvenga in modo da assicurare una effettiva possibilità di scelta, con una distribuzione di candidati nel tempo tale da rispettare, finchè possibile, il principio dell'equità e della *par condicio*.

Il presupposto che l'Amministrazione disponga di un'ampia ed effettiva possibilità di scelta è del resto alla base degli articoli 105 e 108 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, modificati dall'articolo 28, secondo e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, i quali prescrivono che per le promozioni « a scelta » al grado di consigliere di Ambasciata i requisiti di carattere, intellettuali e di cultura, di preparazione e formazione professionale necessari alle nuove funzioni debbono essere posseduti « in modo eminente in relazione alle funzioni di alta responsabilità da esercitare ».

Per tutti questi motivi si ravvisa l'opportunità di intervenire in materia con un provvedimento legislativo che — fissando in via transitoria in quattro anni il requisito di permanenza nel grado di consigliere di legazione — consenta uno slittamento cronologico in avanti di un gruppo consistente di scrutinabili al grado di consigliere di ambasciata, in modo da ridurre i lamentati effetti sperequativi. La soluzione suggerita, collocandosi a mezza strada tra la permanenza nel grado finora prescritta (tre anni) e quella che avrebbe dovuto sostituirla (cinque anni), sembra poter rappresentare un opportuno modulo di raccordo tra i due regimi giuridici.

L'articolo unico del disegno di legge che si propone prevede tale soluzione transitoria per i funzionari che alla data dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (cioè al 12 dicembre 1972) erano in servizio con un grado inferiore a consigliere di legazione; e cioè per i 290 funzionari entrati in carriera nel periodo 1963-1972. Con questa modulazione il passaggio da un regime giuridico all'altro avverrebbe su un arco di tempo sufficiente a renderlo graduale, per giungere all'applicazione della norma comune stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 in concomitanza con la scrutinabilità a consigliere di Ambasciata dei funzionari immessi in carriera successivamente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica stesso, elemento cronologico non casuale, trattandosi di funzionari che non hanno subìto dalle disposizioni che si propone di correggere alcuna lesione di preesistenti aspettative.

Con il secondo comma dell'articolo si riduce — solo fino al 31 dicembre 1978 — la durata del corso di superiore informazione professionale. Come è noto, la frequenza di tale corso è requisito di promovibilità: senonchè per non vanificare il dispositivo del primo comma nei riguardi di taluni consiglieri di Legazione con anzianità 1° maggio 1973 e posteriore (che, trovandosi all'estero, non hanno ancora potuto frequentare il corso, e per i quali non esiste oggi la possibilità di frequentare un corso della durata di dodici mesi, entro il termine utile del 31 dicembre 1977 ovvero del 31 dicembre 1978 se con anzianità 1° maggio 1974), è apparso necessario ridurre la durata del corso a tre mesi. Si tratta peraltro di un orientamento già seguito da questa Amministrazione in occasione dell'elaborazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa che prevede la riduzione del corso in questione per l'anno 1976 (vedi atto n. 765 della Camera dei deputati della VII legislatura). La disposizione in questione è quindi ricalcata sul progetto citato.

Il presente disegno di legge non comporta alcun onere finanziario suppletivo, in quanto dispone una modifica transitoria ai requisiti di promovibilità che non incide neppure indirettamente sul numero delle promozioni che saranno possibili ad ogni scadenza. La riduzione della durata del corso da un anno a tre mesi comporta riduzioni delle spese che graveranno sui relativi capitoli di bilancio per il 1977 e per il 1978.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Per il conferimento delle promozioni al grado di consigliere di Ambasciata nella carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri, nel limite dei posti che si rendono via via disponibili, il periodo di servizio effettivamente richiesto nel grado di consigliere di Legazione dal secondo comma dell'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è fissato in quattro anni per i funzionari in servizio prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Fino al 31 dicembre 1978 la durata del corso previsto dal primo comma, paragrafo 3, dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, modificato dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è ridotta, in via transitoria, a tre mesi, ferma restandone la validità — anche successivamente alla data predetta — agli effetti di quanto disposto dall'articolo 29, primo comma, lettera *b*) dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonchè dell'articolo 108, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1977.